



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto	[ID_VIP: 271] Progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio all'esistente impianto di "Settala stoccaggio" sito in comune di Settala (MI) - Decreto VIA n. DEC-VIA.- 2010-000002 del 27.01.2010
Procedimento	Verifica di ottemperanza prescrizione: n. 6
ID Fascicolo	2361
Proponente	Stogit S.p.a.
Elenco allegati	Pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2612 del 26.01.2018 e 2755 del 08.06.2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 22/06/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 25/06/2018

VISTO il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DEC-VIA- 2010-000002 del 27.01.2010, dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al “*progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio all’esistente impianto di Settala stoccaggio sito in comune di Settala (MI)*” proposto dalla Società Stogit S.p.a.;

VISTA in particolare la prescrizione n. 6) del citato decreto di compatibilità ambientale DEC-VIA.- 2010-000002 del 27.01.2010 la cui verifica di ottemperanza è posta in capo all’ARPA della Regione Lombardia.

“si dovrà proseguire il monitoraggio in atto della subsidenza e i relativi risultati dovranno essere inviati con modalità da concordare e con cadenza annuale, al MATTM e all’ARPA della Regione Lombardia”;

VISTA la nota 139500 del 23.09.2016 con cui l’ARPA Lombardia comunica di non essere in possesso dei previsti requisiti e competenze tecniche e che pertanto “*si asterrà di valutare piani di monitoraggio microsismico, di subsidenza, di pressione di poro, sia in fase di pianificazione preventiva che di presentazione di esiti analitici*”;

VISTA la nota prot. 25328/DVA del 17.10.2016 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di voler comunicare la propria eventuale disponibilità “*a svolgere i compiti già assegnati all’ARPA Lombardia dei provvedimenti di compatibilità ambientale, limitatamente agli argomenti per cui la medesima ARPA si dichiara incompetente*”;

VISTA la nota prot. 9949/DVA del 27.04.2017 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, nelle more di un riscontro da parte della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, ha trasmesso la nota Stogit S.p.a. prot. 294 del 05.04.2017, con l’allegata “*Relazione tecnica Interferometria differenziale SAR e Tecnica PS – Campo di stoccaggio di Settala (aggiornamento dati Novembre 2016)*”;

VISTO il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2463 del 14.07.2017, con cui si comunica che nulla osta al prosiegua da parte della medesima “*delle attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni relative ai piani di monitoraggio microsismico e di subsidenza*” per le quali l’ARPA Lombardia si dichiara incompetente”;

VISTA la nota prot. 22623/DVA del 03.10.2017, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha invitato la Commissione VIA e VAS a dare avvio all'istruttoria tecnica della prescrizione n. 6 sulla base della documentazione allo stato in proprio possesso, e ha contestualmente chiesto alla Società Stogit S.p.a., al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, di *“voler cortesemente far pervenire alla scrivente su supporto informatico ed in duplice copia, la documentazione, relativa alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 6 di cui trattasi, prodotta antecedentemente alla trasmissione prot. n. 294/HSEQ/SB del 05.04.2017”*;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2612 del 26.01.2018, costituito da n. 7 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui si comunica di ritenere ottemperata la prescrizione A.6) del DVA-DEC-0000002 del 27.01.2010;

VISTA la nota prot. 3303/DVA del 08.02.2018 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, esaminato il summenzionato parere, e verificato che esso prendeva in considerazione esclusivamente la documentazione tecnica pervenuta in data 05.04.2017, ha comunicato alla Società Stogit S.p.a. e alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di ritenere *“che detto parere debba essere integrato con una valutazione relativa a tutta la documentazione prodotta da codesta Società antecedentemente all'invio del 05.04.2017, in modo da poter concludere la verifica di ottemperanza in un'unica soluzione, con riferimento temporale all'ultima documentazione acquisita”*, e che pertanto, nelle more dell'acquisizione della documentazione tecnica pregressa, non avrebbe dato seguito al parere n. 2612 del 26.01.2018 della Commissione VIA e VAS;

VISTE

- la nota dalla Società Stogit S.p.a., prot. 105 del 15.02.2018, acquisita al protocollo 4369/DVA del 21.02.2018, con cui sono state trasmesse le *Relazioni tecniche Interferometria differenziale SAR e Tecnica PS – Campo di stoccaggio di Settala* relativa agli anni dal 2011 al 2016;
- la nota dalla Società Stogit S.p.a., prot. 245 del 18.04.2018, acquisita al protocollo 9946/DVA del 30.04.2018, con cui è stata trasmessa una *Relazione tecnica Interferometria differenziale SAR e Tecnica PS – Campo di stoccaggio di Settala* relativa di un aggiornamento dati (novembre 2017);

VISTE le note prot. 4657/DVA del 26.02.2018 e 10381/DVA del 07.05.2018 con cui la documentazione summenzionata è stata trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica in corso;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2755 del 08.06.2018, costituito da n. 7 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui si comunica di ritenere ottemperata la prescrizione A.6) del DVA-DEC-0000002 del 27.01.2010, relativamente all'aggiornamento Novembre 2017;

CONSIDERATO che per tutta la documentazione esaminata, in entrambi i pareri, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha comunicato di ritenere *“che la documentazione presentata dal proponente può essere considerata esaustiva ed i risultati*

delle misurazioni in linea con quelli attesi e contenuti nello SIA a suo tempo presentato in valutazione”.

DETERMINA

l’ottemperanza alla prescrizione n. 6) del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-0000002 del 27.01.2010 con riferimento temporale fino al mese di Novembre 2017 compreso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)